

CORSO

DIFENSORE TRIBUTARIO

QUINTA GIORNATA 9 APRILE 2025



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

”

LA RISCOSSIONE

1. **La riscossione delle imposte**
2. **La compensazione**
3. **Gli atti di recupero**
4. **La rateizzazione**



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



1. LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

La riscossione è l'attività amministrativa attraverso la quale l'ente impositore procede all'esazione dei tributi nei confronti dei contribuenti.

- è disciplinata dal **DPR 29 settembre 1973, n. 602** ed è esercitata dall'Agenzia delle entrate che si avvale dell'Agenzia delle entrate riscossione.
- il nuovo TU in materia di versamenti e riscossione Dlgs 33/2025 è in vigore dal 27 marzo e sarà operativa dal 2026.





LA RISCOSSIONE SPONTANEA O IL VERSAMENTO VOLONTARIO:

- **ritenuta diretta:** sono pagate per ritenuta diretta le imposte dovute sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dallo Stato o dagli enti statali (art 29 D.P.R 600/73). Tali ritenute vengono accreditate direttamente all'amministrazione del Tesoro secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato (art 2 D.P.R 602/73).
- **versamenti diretti:** consiste nel pagamento di somme effettuato dal contribuente in esecuzione di un obbligo stabilito dalla legge ed in base ad un'autonoma liquidazione della somma da versare. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente o dal sostituto d'imposta, tramite il modello F24, presso qualsiasi agente della riscossione, banche convenzionate e agenzie postali.
- **iscrizione nei ruoli:** è prevista dall'**art. 32 D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46** e avviene: *“a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento; b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore”*.



LA RISCOSSIONE COATTIVA

Il procedimento volto a realizzare coattivamente, ovvero senza la collaborazione del privato debitore, i crediti tributari.

La sequenza di atti di cui tale procedura si compone è volta a sottrarre alla disponibilità del debitore beni, al fine di soddisfare il proprio credito.

L'amministrazione finanziaria ha il potere di emettere **un titolo esecutivo** senza il controllo dell'autorità giudiziaria. La riscossione è caratterizzata quindi da una maggiore celerità e snellezza.

Avviso di accertamento

art. 29 del DL 31 maggio 2010, n. 78:
IRPEF, IRES, IRAP, IVA, tributi locali, diritti doganali (aggiunti dall'art. 14 del D.Lgs. 29/7/2024, n. 110.)

Il ruolo

art. 49 del D.P.R. n. 603/1972

Ingiunzione fiscale

R.D. n. 639/1910



2. LA COMPENSAZIONE



- è prevista la possibilità di compensare i debiti tributari con controcrediti del contribuente risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
- secondo lo *Statuto del contribuente* la compensazione è una modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria.

Compensazioni verticali (o “interne”)

c.d. compensazioni “imposta da imposta”, ossia quelle compensazioni attuate all’interno della medesima tipologia di imposta.

Compensazioni orizzontali (o “esterne”)

compensazione delle imposte di natura diversa, ad esempio, un credito IVA con un debito IRES e/o contributivo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Secondo il **comma 1, dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997**:

- «I contribuenti [...] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali,
- con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva [...]».



Il legislatore è intervenuto nuovamente, mediante l'**art. 2-quater del d.l. 11/2023** convertito nella legge 38/2023, con una norma di interpretazione autentica, secondo cui:

- “l'art. 17, co. 1, primo periodo del D.Lgs. 241/97 si interpreta nel senso che **la compensazione** ivi prevista **può avvenire**, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **nei confronti di enti impositori diversi**”.

I LIMITI ALLA COMPENSAZIONE

Per le compensazioni verticali non sono previsti limiti, ma le compensazioni “*orizzontali*” sono da diversi anni soggette a **numeroso limitazioni**.





ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LE REGOLE PER I CREDITI IVA

Se la compensazione del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione, **per importi superiori a 5.000 euro** (entro tale importo la compensazione è libera):

- può essere effettuato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
- la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);

è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il **visto di conformità** a opera di soggetti a ciò abilitati.



Per le c.d. **start up innovative** iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di **50.000 euro**.

Tali vincoli temporali **interessano solo le compensazioni "orizzontali"**, mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie sopra indicate.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

COMPENSAZIONE “LIBERA” PER I CREDITI IVA ANNUALI NON SUPERIORI A 5.000 EURO

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2024 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

- a partire dal 1° gennaio 2025;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i **“primi” 5.000 euro** del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.



In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva:

- non ricadono nel monitoraggio (quindi sono liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell'anno 2024 risultante dalla dichiarazione Iva 2025 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2025);
- al contrario, devono essere conteggiate nel limite, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva di ottobre 2024 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2024 risultante dalla dichiarazione Iva 2025).

RESIDUO CREDITO IVA ANNUALE RELATIVO ALL'ANNO 2023

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2023, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2025 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2025 relativa all'anno 2024, non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l'anno "2023" come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2023 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2024 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario);



- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2023 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2025 come credito Iva relativo all'anno 2024 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

LE REGOLE PER GLI ALTRI CREDITI

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per **importi superiori a 5.000** euro annui **devono richiedere l'apposizione del visto di conformità**.

Il D.L. 124/2019 ha, inoltre, esteso a tali crediti le regole restrittive riguardo la **previa presentazione della dichiarazione**, già applicabili ai fini Iva.



Pertanto, per i crediti erariali di importo superiore a 5.000 euro, l'utilizzo in compensazione “orizzontale” è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine.

La compensazione orizzontale dei detti crediti, pertanto, richiede la preventiva esecuzione di controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2025, in compensazione orizzontale, solo i crediti relativi al 2024 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

IL LIMITE MASSIMO ALLA COMPENSAZIONE



In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a **2 milioni di euro**.

Il limite si applica:

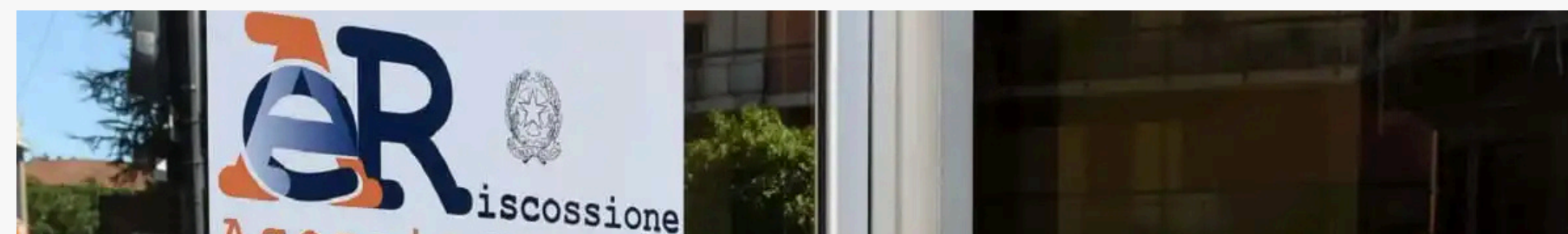
- **cumulativamente**, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in **un anno solare**, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.

DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Un importante vincolo alla compensazione dei crediti è legato a eventuali **pendenze tributarie**.

- Ai sensi dell'**art. 31, D.L. 78/2010** è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di **importo superiore a 1.500 euro**.
- La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.



Dallo scorso 1° luglio 2024, inoltre, l'art. 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 sancisce il divieto di utilizzo di crediti di imposta in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

- Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l'articolo 31, D.L. 78/2010.
- L'inibizione alle compensazioni introdotta si differenzia dal divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

È stata inoltre prevista la possibilità per gli avvocati, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, di utilizzare i crediti vantati per spese e compensi, in compensazione dei propri debiti fiscali e dei contributi previdenziali (dovuti non più solo per i dipendenti, ma anche ad esempio alla Cassa forense), utilizzando il modello F24 (art. 1 co. 778 della L. 28.12.2015 n. 208 come modificato dall'art. 1 co. 860 della L. 29.12.2022 n. 197, DM 15.7.2016, ris. Agenzia delle Entrate 7.12.2016 n. 113, 11.1.2021 n. 1, 21.5.2021 n. 34 e 6.9.2021 n. 56).



3. GLI ATTI DI RECUPERO DI CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI

Il **D.Lgs 13/2024**, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”, ha introdotto l’articolo **38-bis nel D.P.R. 600/1973**, avente ad oggetto una specifica disciplina degli atti di *recupero dei crediti indebitamente utilizzati*.

- la novella legislativa recepisce la distinzione tra **crediti inesistenti** e **non spettanti** e le relative conseguenze in termini sanzionatori, affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (**Cass. nn. 34419/2023, 34452/2023**).



- l’**art. 1, comma 2, lettera b), D.Lgs 13/2024**, al fine di razionalizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione, ha previsto un “**unico procedimento accertativo**”, indipendentemente dalla natura del credito.





- **DEFINIZIONE:**

ART. 73 DEL DLGS. 5 NOV. 2024, N. 173 TU DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI

m) per «**crediti non spettanti**» si intendono:

l) per «**crediti inesistenti**» si intendono:

1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

TERMINE DI **DECADENZA** PER LA NOTIFICA DELL'ATTO DI RECUPERO



Viene previsto un duplice termine di **decadenza** per la notifica dell'atto di recupero:

- **l'accertamento dei crediti “non spettanti”**, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quinto anno** successivo a quello di utilizzo;
- **l'accertamento dei crediti “inesistenti”**, il termine di decadenza è fissato al 31 dicembre dell'**ottavo anno** successivo a quello di utilizzo.





SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'utilizzo di un **credito inesistente** è punito con una **sanzione pari al 70% del credito usato** in compensazione, con ulteriore aumento dalla metà al doppio in caso di condotta fraudolenta.

L'utilizzo di credito **non spettante** è punito con una **sanzione del 25% del credito** compensato.

Art. 84. D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 Indebita compensazione. Sanzioni penali.

(articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000)

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.*
- 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.*
- 3. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.*

4. LA RATEIZZAZIONE

LE VARIE FORME DI RATEIZZAZIONE

1. La rateazione del debito risultante dalla dichiarazione (art. 20 D.lgs. 241/97).

2. La rateazione delle comunicazioni di irregolarità (art. 3 bis Dlgs. 462/1997).

3. La rateazione degli avvisi di accertamento definiti in adesione, in acquiescenza o in conciliazione (art. 8 e 15 Dlgs. 218/97, art. 48 Dlgs. 218/97).

4. La rateazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi (art. 19 DPR 602/1973).



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LA RATEAZIONE DEL DEBITO RISULTANTE DALLA **DICHIARAZIONE** (ART. 20 D.LGS. 241/97)

- Ai sensi dell'**art. 20 del DLgs. 241/97**, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dai modelli REDDITI e IRAP.
- La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi: è possibile, ad esempio, rateizzare il primo acconto IRES / IRPEF e versare in un'unica soluzione il saldo relativo alle stesse imposte, o viceversa.



- È, inoltre, possibile scegliere il numero delle rate mensili, tenendo però conto del termine previsto per la conclusione del piano di rateizzazione.
- In caso di versamento rateale, la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione.
- Per quanto riguarda le rate successive alla prima, scadono il giorno 16 di ciascun mese e il pagamento deve essere **completato entro il 16 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione**.

LA RATEAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ O **AVVISI BONARI** (ART. 3 BIS DLGS. 462/1997)

- Il c.d. «**avviso bonario**» è una comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, inerente agli esiti della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e/o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) eseguito nei suoi confronti.
- Salva l'ipotesi in cui dai controlli emerga la necessità di restituire importi al contribuente, tramite l'avviso bonario sono richieste maggiori imposte, più interessi e sanzioni.
- Gli importi dell'avviso bonario ai sensi dell'**art. 3-bis del DLgs. 462/97** possono essere versati in un numero massimo di **otto rate trimestrali** di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.



- Affinché la dilazione sia accordata, la prima rata va versata entro 30 giorni dalla comunicazione bonaria.
- Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, "calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione".
- Se il pagamento del tutto e/o della prima rata avviene entro 30 giorni, **le sanzioni** del 30% (art. 13 del DLgs. 471/97) sono ridotte a 1/3 o a 2/3, a seconda del fatto che si tratti di liquidazione automatica o di controllo formale.

LA RATEAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITI IN ADESIONE (ART. 8 D.LGS. 218/97)

Ai sensi dell'**art. 8 D.lgs. 218/97**, le somme dovute a seguito della sottoscrizione dell'atto di adesione possono essere versate anche ratealmente in un massimo:

1. **di otto rate trimestrali** di pari importo o
2. in un massimo di **sedici rate trimestrali** se le somme dovute superano i **cinquantamila euro**.

L'importo della prima rata è versato entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.



Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (sulla decadenza dalla dilazione).



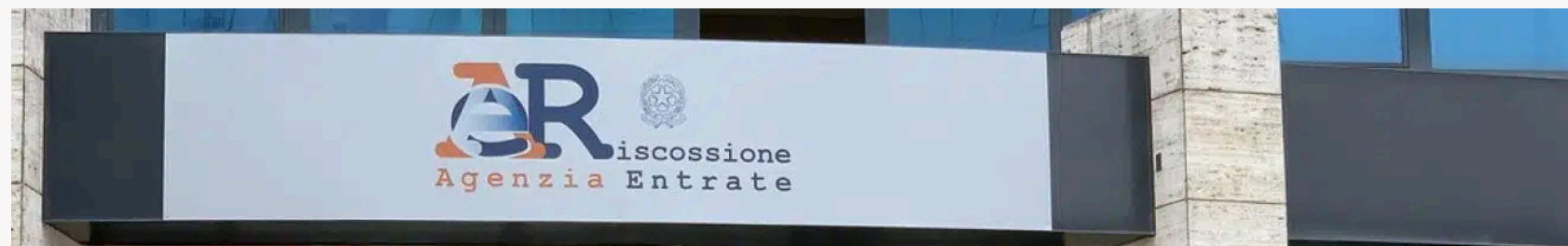
ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LA RATEAZIONE DEGLI **AVVISI DI ACCERTAMENTO DEFINITI IN ACQUIESCENZA** (ART. 15 E 8 D.LGS. 218/97)

L'**art. 15 del DLgs. 218/97** prevede una riduzione delle **sanzioni a 1/3** dell'irrogato qualora il contribuente rinunci ad impugnare l'accertamento e a inviare l'istanza di adesione.

Si concretizza nel versamento degli importi scaturenti dall'atto, tenendo conto delle riduzioni di sanzioni spettanti, che vanno calcolate sulla pena irrogata e non sul minimo edittale.

Le somme sono pagate ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 con possibilità di compensazione (art. 15-bis del DLgs. 218/97).



Gli importi possono essere pagati in **8 rate trimestrali** di pari importo, **elevate a 16 se gli stessi superano i 50.000 euro** ai sensi del richiamato art. 8 D.lgs. 218/97.

La totalità delle somme o la prima rata vanno pagati entro il termine per il ricorso (rileva la sospensione feriale, C.M. 8.8.97 n. 235).

Si applicano anche in questo caso le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LA RATEAZIONE A SEGUITO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 E 48 TER D.LGS. 218/97 E 8 D.LGS. 218/97)

Le controversie tributarie, anche pendenti in Cassazione, possono essere oggetto di conciliazione giudiziale (artt. 48 - 48-ter del DLgs. 546/92).

Il versamento delle somme, ovvero in caso di rateizzazione della prima rata, deve essere effettuato **entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo** di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del DLgs. 19 giugno 1997, n. 218, dunque è ammessa la dilazione senza la prestazione di garanzie, **in 8 rate trimestrali oppure 16 rate trimestrali** (in quest'ultimo caso solo se gli importi, nel complesso, superano i 50.000 euro).

DECADENZA DALLE RATEAZIONI EX ART. 3 BIS DLGS. 462/97 E 8 D.LGS. 218/1997

- Ai sensi dell'**art. 15 ter DPR 602/1973**, in caso di rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (**avvisi bonari**), il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

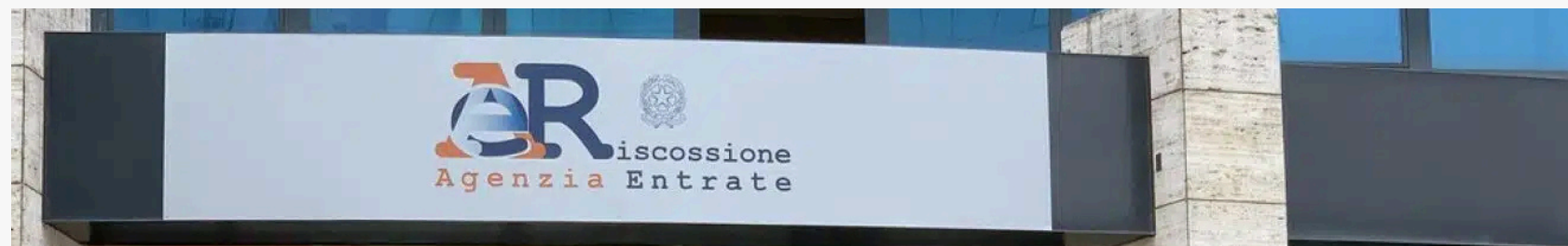


- In caso di rateazione ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19 giugno 1997, n. 218 (dunque **adesione, acquiescenza e conciliazione**), il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

LIEVE INADEMPIMENTO (ART. 15 TER COMMA 3 D.LGS. 218/97)

Ai sensi dell'**art. 15 ter comma 3 D.lgs. 218/97**, è esclusa la decadenza dalla rateazione in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione **non superiore al 3%** e, in ogni caso, **non superiore a diecimila euro**;
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a **sette giorni**.



La disposizione si applica anche con riguardo a:

- a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (**avvisi bonari**);
- b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DLgs. 19 giugno 1997, n. 218 (**adesione, acquiescenza e conciliazione**).



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LA RATEAZIONE DEI **RUOLO** E DEGLI **ACCERTAMENTI ESECUTIVI** (ART. 19 DPR 602/1973)

Su semplice richiesta del contribuente che **dichiara** di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di **importo inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

1. **84 rate mensili**, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2. **96 rate mensili**, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3. **108 rate mensili**, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Su richiesta del contribuente che **documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

1. per le somme di **importo superiore a 120.000 euro**, fino ad un massimo di **120 rate mensili**, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
2. per le somme di **importo fino a 120.000 euro**:
 - 1) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - 2) da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - 3) da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

EFFETTI DELLA DOMANDA DI DILAZIONE

A seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:

- a) sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza**;
- b) **non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) **non possono essere avviate nuove procedure esecutive**.



“Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.

(co. 1-quater 2, art. 19 DpR del 29/09/1973 n. 602).

DECADENZA DALLA DILAZIONE EX ART. 19 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602

In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, **di otto rate, anche non consecutive:**

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non può essere nuovamente rateizzato.



La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

GRAZIE
DELL'ATTENZIONE!

AVV. MARGHERITA KÒSA